



**COMUNE DI NOTARESCO**  
(Provincia di TERAMO)  
Via Castello n.6

**ORIGINALE**

**ORDINANZA N. 18**  
**DEL 04-05-2020**

*Ufficio:*

**Oggetto: EMERGENZA COVID-19. DISPOSIZIONI**

**IL SINDACO**

**Visti:**

l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

l'art. 117 del d.lvo 31 marzo 1998, n. 112;

l'art. 50 commi 5 e 6 del d.lvo 18 agosto 2000, n. 267;

la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante *“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”* convertito, con modificazioni, in Legge 5 marzo 2020 n. 13;

il Decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 recante *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25 marzo 2020, con particolare riguardo ai suoi artt. 3 e 5 che testualmente, in ordine al potere di ordinanza sindacale sul punto, così recano: *“2. I Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali, ne' eccedendo i limiti di oggetto cui al comma 1. 3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì agli atti posti in essere per ragioni di sanità in forza di poteri attribuiti da ogni disposizione di legge previgente.”* *“1. Sono abrogati: a) il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ad eccezione degli articoli 3, comma 6-bis, e 4; b) l'articolo 35 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.”*;

il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modifiche, in legge 24 aprile 2020, n. 27;

da ultimo, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, efficace dal giorno 4 maggio 2020, assunto in data 27 aprile 2020, dettante disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, che prevede un graduale avvio alla cosiddetta ‘fase 2’ della emergenza sanitaria in corso e che, pertanto, in termini così dispone al suo art. 1, nelle parti di interesse di cui alla presente ordinanza:

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:

a) sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie; in ogni caso, e' fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; e' in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

b) i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;

c) e' fatto divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;

d) e' vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati; **il sindaco puo' disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera;**

e) **l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici e' condizionato al rigoroso rispetto di quanto previsto dalla lettera d), nonche' della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; il sindaco puo' disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera; le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse;**

f) non e' consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto; e' consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;

g) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Allo scopo di consentire la graduale ripresa delle attività sportive, nel rispetto di prioritarie esigenze di tutela della salute connesse al rischio di diffusione da COVID-19, le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti - riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali - sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse, per gli atleti di discipline sportive individuali. A tali fini, sono emanate, previa validazione del comitato tecnico-scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile, apposite Linee-Guida, a cura dell'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, su proposta del CONI ovvero del CIP, sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva;

.....

i) sono sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, quali, a titolo d'esempio, feste pubbliche e private, anche nelle abitazioni private, eventi di qualunque tipologia ed entità, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi e' sospesa ogni attività; l'apertura dei luoghi di culto e' condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Sono sospese le cerimonie civili e religiose; sono consentite le cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all'aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

j) sono sospesi i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

k) sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado,..... Al fine di mantenere il distanziamento sociale, e' da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l'infanzia richiamati, non facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi;

q) sono sospese le procedure concorsuali private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati e' effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero con modalita' a distanza; per le procedure concorsuali pubbliche resta fermo quanto previsto dall'art. 87, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e dall'art. 4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22;

s) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui e' coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; e' altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale;

t) sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

u) sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;

z) sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

aa) sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi;

bb) sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;

cc) sono sospese le attività inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2;

dd) gli esercizi commerciali la cui attività non e' sospesa ai sensi del presente decreto sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni. Si raccomanda altresì l'applicazione delle misure di cui all'allegato 5;

ee) restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;

.....

gg) fermo restando quanto previsto dall'art. 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per i datori di lavoro pubblici, la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata dai datori di lavoro privati.....omissis

l'ordinanza del Presidente della Regione Abruzzo n 50 del 30 aprile 2020 recante " *Emergenza Covid 19. Disposizioni in materia di toelettatura animali da compagnia, attività all'aria aperta, pesca amatoriale, allenamento e addestramento cani e cavalli, svolgimento in forma amatoriale di attività forestali, asporto per attività di ristorazione con servizio Drive, "Seconde case" , spostamenti e cimiteri* " ;

l'ordinanza del Presidente della Regione Abruzzo n 52 del 30 aprile 2020 recante " *Emergenza COVID 19. Disposizioni in materia di disciplina dell'attività sportiva individuale; apertura fiorai e vivai il 3 e il 10 maggio; deroga per le feste patronali dei comuni di Bellante e Ortona; precisazioni impianti di sanificazione.* "

**dato atto del perdurare dei presupposti che seguono:**

dei principi di cui ai Decreti Legge, ai DD.PP.CC.MM., ed alle Ordinanze di cui alla premessa, sono a presidio motivazionale di misure efficaci sull'intero territorio nazionale e locale per contenere la diffusione della pandemia mediante riduzione delle occasioni di possibile contagio, divieto di ogni spostamento sul territorio se non per i motivi individuati dai provvedimenti normativi, divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

che dette ragioni tuttavia impongono, in termini di necessità, di contestualizzare le misure di prevenzione del contagio sul territorio comunale

che con la sottoscrizione del presente provvedimento, si agisce pertanto in parziale conferma di tutte motivazioni emergenziali poste a presidio delle proprie precedenti, citate ordinanze sindacali in quanto, anche la presente ordinanza, a termini del citato art. 3 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, non si pone in contrasto con le disposizioni statali dettate a presidio delle ragioni emergenziali in argomento, rappresentandone, invece, una necessaria integrazione;

che le ripetute ragioni di salvaguardia della salute pubblica, volte al contenimento della diffusione del "COVID - 19", impongono dunque di

assicurare, come in appresso, le misure di contenimento, nelle parti non disciplinate dalle fonti nazionali

**visto:**

l'art. 50, comma 5, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con il d.lvo 18 agosto 2000, n. 267, che radica in capo al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria locale, la competenza alla emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti

**valutato:**

ogni opportuno elemento

**ordina:**

al fine di ridurre il rischio di diffusione da COVID-19, impregiudicata la autotutela al venir meno dei presupposti giuridici e di fatto, e fatte salve ulteriori proroghe si dispongono le seguenti generali misure **dal giorno 8 maggio 2020 e fino alle ore 24:00 del 17 maggio 2020:**

1. negli spostamenti è fatto obbligo di rispettare il distanziamento sociale previsto e l'uso delle mascherine;
2. nell'attività motorie e sportive individuali all'aperto, consentite dalle disposizioni normative nazionali e regionali, è fatto obbligo di rispettare il distanziamento sociale previsto.
3. sono chiusi tutti i parchi giochi nell'intero territorio comunale e gli uffici comunali assicurano in modo idoneo detta chiusura delle aree gioco per bambini in parchi e giardini pubblici.
4. la ripresa del mercato del venerdì, per i soli generi alimentari compresa la vendita di cibo da asporto di prodotti di gastronomia, **ma con divieto di ogni forma di consumo sul posto**, ed alle seguenti condizioni:
  - a. è consentita la partecipazione ai titolari di posteggio, agli spuntisti ed ai produttori agricoli (coltivatori diretti e imprenditori agricoli abituali frequentatori del mercato, nei limiti dei posteggi disponibili ciascuno di lunghezza pari a tre metri);
  - b. gli addetti alla vendita sono tenuti ad indossare appositi DPI-Dispositivi di protezione individuali (mascherine e guanti);

- c. gli addetti alla vendita sono altresì tenuti a rispettare la distanza interpersonale minima di un metro ed a farla rispettare anche agli avventori;
- d. gli avventori sono tenuti ad indossare idonea mascherina di protezione ed a rispettare la distanza interpersonale minima di un metro;
- e. all'ingresso del mercato gli stessi saranno sottoposti a misurazione della temperatura corporea, mediante strumento non invasivo in uso al personale preposto;
- f. gli avventori sono tenuti a seguire un percorso obbligato, delimitato da transenne e nastro bianco rosso, con accessi definiti;

5. autorizza il commercio su aree pubbliche di generi alimentari anche in forma itinerante alle seguenti condizioni:

- a. gli addetti alla vendita sono tenuti ad indossare appositi DPI-Dispositivi di protezione individuali (mascherine e guanti);
- b. gli addetti alla vendita sono altresì tenuti a rispettare la distanza interpersonale minima di un metro ed a farla rispettare anche agli avventori;
- c. gli avventori sono tenuti ad indossare idonea mascherina di protezione ed a rispettare la distanza interpersonale minima di un metro;

#### **In quanto all'attività degli Uffici Comunali ordina**

- I. **impregiudicata l'autotutela al venir meno dei presupposti giuridici e di fatto, e fatte salve ulteriori eventuali proroghe, fino alle ore 24:00 del 17 maggio 2020, a ciascun responsabile di servizio di adottare specifiche disposizioni organizzative per adeguare l'organizzazione lavorativa allo sblocco di alcune attività economiche e/o sociali che rendono necessario il lavoro in presenza per garantire servizi non esigibili in fase di lockdown ( a titolo meramente esemplificativo sorveglianza e cura di parchi e giardini, SUE e riapertura dei cantieri). Ogni responsabile di servizio quindi ha l'obbligo redigere immediatamente il catalogo delle attività da rendere in presenza funzionali ai servizi e alle funzioni da assicurare a far data dal 4 maggio in base al DPCM 26 aprile 2020 e alle ordinanze regionali.**
- II. i responsabili di servizio organizzano i servizi ed attività da rendersi in presenza minimizzando l'accesso di personale negli uffici interessati e dispongono, per il restante personale, lo svolgimento delle attività di ufficio mediante *Smart Working*, anche in deroga al regolamento comunale, ovvero la fruizione del congedo ordinario, assicurando priorità al lavoro

agile nell'ordine al personale con problemi di salute, al personale in Handicap e a quello con carichi familiari;

- III. i responsabili di servizio, nel rispetto delle modalità di prevenzione dei rischi poste dalla legge e prescritte dal Rspg, **organizzano lo svolgimento del lavoro delle TPO, almeno due volte a settimana mediante attività da rendersi in presenza**, al fine di riprogrammare l'azione amministrativa dell'ente in modo organico ed unitario, oltre che per coordinare e monitorare il lavoro del restante personale;
- IV. il Segretario Generale e tutti i dirigenti, in ogni caso, prestano la propria attività lavorativa in presenza **almeno per 24 ore settimanali**, al fine di rapportarsi collegialmente con l'organo di governo dell'ente e coordinare e verificare la programmazione, garantendo reperibilità 24/24 ore.

**Informa:**

le violazioni alle disposizioni che precedono sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 400,00 ad € 3.000,00, fatta salva la applicazione di ulteriori, eventuali sanzioni per illeciti;

in materia di sanzioni e controlli si applicano le disposizioni di cui al Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19, in premessa;

avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio ai sensi del d.lvo 2 luglio 2010, n. 104, da proporre entro 60 giorni dalla notifica o piena conoscenza ovvero, in alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni dalle stesse date;

la Polizia Municipale è incaricata dell'esecuzione del presente provvedimento.

**Dispone:**

1. sia assicurata la pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune;
2. sia notificato il presente provvedimento al Segretario generale e a tutti i dirigenti per la sua esecuzione;
3. sia curata, infine, la trasmissione di copia della presente ordinanza:

- Presidente della Giunta Regionale;
- Prefetto della Provincia di Teramo;
- Questura di Teramo;
- Direzione provinciale dell'Ausl;
- Comando Carabinieri;
- Comando della Guardia di Finanza;
- Comando di Polizia Municipale.

IL SINDACO  
DI BONAVENTURA DIEGO



## **Il Responsabile del Servizio**

Visti gli atti d'ufficio;  
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

### **ATTESTA**

Che la presente Ordinanza è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Albo Pretorio n. \_\_\_\_\_

Dalla Residenza Comunale lì, 05-05-2020

**IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONE**  
(De Luca Annamaria)